

Il giorno 31 marzo 2009

TRA

La Fondazione Edmund Mach, rappresentata da

La Fondazione Bruno Kessler, rappresentata da

E

La---- – CGIL – rappresentata da

La---- – CISL – rappresentata da

La---- – UIL – rappresentata da

F.TO IN ORIGINALE

Premesso che,

le parti, tenuto conto delle difficoltà interpretative venutesi a creare anche in merito alla disciplina collettiva da applicare al personale assunto con qualifica di quadro, convengono sull'opportunità di integrare il "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14" sottoscritto in data 28 settembre 2007 inserendovi, tra l'altro, anche la figura del quadro direttivo.

si stipulano

le seguenti integrazioni e modificazioni al Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 28 settembre 2007

Art. 1

Modifiche/integrazioni

Al "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n.14" sottoscritto in data 28 settembre 2007 sono apportate le seguenti modifiche/integrazioni:

1. all'art. 65, comma 1, punto 1° le parole "Dirigenti e quadri" sono sostituite con "Quadri direttivi";
2. il comma 2 dell'art. 66 è sostituito dal seguente:
"2. Al primo livello (quadro direttivo) appartiene il personale il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente o responsabile equiparato, è responsabile delle attività di supervisione e di coordinamento degli uffici aventi competenze di carattere tecnico ed amministrativo.";
3. all'art. 66, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:
"7. per il personale con qualifica di quadro direttivo l'orario normale di lavoro è fissato in almeno 38 ore settimanali e, in considerazione dei caratteri distintivi della prestazione lavorativa dei quadri direttivi, non sono corrisposti compensi per lavoro straordinario;
4. all'art. 69, comma 1, le parole "unità di ricerca cui egli è assegnato" sono sostituite con "strutture cui egli è assegnato, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 70";

5. all'art. 69, comma 2, dopo le parole "legato all'andamento generale della Fondazione," sono inserite le parole "tenendo conto del ruolo svolto nel conseguimento degli obiettivi definiti annualmente per le Strutture di appartenenza,";
6. dopo il comma 2 dell'art. 69 è aggiunto il seguente comma 2bis:
"2bis. Al personale tecnico e amministrativo inquadrato nel 1° livello, con qualifica di Quadro direttivo, può essere erogato dalla Fondazione un premio di risultato, legato al conseguimento degli obiettivi singolarmente definiti annualmente e all'andamento generale della Fondazione, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 70.";
7. all'art. 70, comma 3, prima del periodo "L'erogazione è disposta ..." viene inserito il seguente capoverso:
"Nell'individuazione preliminare delle risorse premiali da distribuire annualmente alle 3 categorie di personale individuate nei commi 1, 2, 2bis dell'articolo 69, si garantirà, tenuto conto di quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 1, la destinazione ad ogni categoria di una quota almeno pari alla percentuale delle rispettive retribuzioni fisse erogate nell'anno di riferimento individuata per ogni Fondazione dalla rispettiva Commissione Tecnico-Bilaterale di cui al comma 1.";
8. Nell'allegato A) al contratto, nel rigo riferito a "Tecnologo/sperimentatore di secondo livello" nel corrispondente inquadramento presso gli enti preesistenti alle parole "Tecnologo T2" sono aggiunte le parole "o, se espressamente richiesto dal dipendente, direttore, previa valutazione congiunta del curriculum da parte dei dirigenti del Centro Ricerca e Innovazione e del Centro di Trasferimento tecnologico";
9. Nell'allegato A) al contratto nel rigo riferito ai quadri direttivi nel corrispondente inquadramento presso gli enti preesistenti le parole "Figure e qualifiche da individuare" sono sostituite con "direttori";

Nella Tabella B) allegata al contratto, dopo il rigo Tecnologo/sperimentatore di quarto livello è inserito il seguente rigo:

Quadro direttivo	39.063,00
------------------	-----------

Art. 3

Sostituti direttori

1. La Fondazione Bruno Kessler, una volta varato in via definitiva l'assetto organizzativo, esaminerà se in essa siano disponibili posizioni di quadro direttivo e se queste possano essere ricoperte dalle figure di personale che stia svolgendo, alla sottoscrizione del presente accordo, analogo incarico, e abbia svolto analogo incarico presso gli enti pubblici di ricerca - ora Fondazioni - di cui alla legge provinciale 14/2005 e ss.mm.

Art. 4

Applicazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2 le modifiche/integrazioni apportate dal presente contratto trovano applicazione dalla data di sottoscrizione.
2. Per il personale con funzioni dirigenziali continua ad essere individuato come contratto applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali.

CGIL

CISL

UIL

Fondazione Edmund Mach

Fondazione Bruno Kessler

F.TO IN ORIGINALE